



STUDIO LOSI E ASSOCIATI

INFORMATIVA N. 11

Ostiglia, 04.03.2020

LE REGOLE 2020 PER GLI ESPORTATORI ABITUALI E LA “NUOVA” DICHIARAZIONE D’INTENTO UTILIZZABILE DAL 2.3.2020

RIFERIMENTI

- Art. 12-septies, DL n. 34/2019
- Art. 1, DL n. 746/83
- Provvedimento Agenzia Entrate 27.2.2020

IN SINTESI

Dal 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare / spedire ai propri fornitori le dichiarazioni d'intento. Inoltre è venuto meno l'obbligo di numerare progressivamente le stesse e di annotarle negli appositi registri.

In capo ai fornitori è richiesto:

- *la verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale;*
- *l'indicazione in fattura degli estremi di protocollo della dichiarazione d'intento.*

Recentemente l'Agenzia, al fine di tener conto delle suddette novità ha approvato il “nuovo” mod. DI utilizzabile a partire dal 2.3.2020. È comunque possibile utilizzare il precedente modello fino al 27.4.2020.

Relativamente alle dichiarazioni d'intento e quindi alla possibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell'IVA con l'art. 12-septies, DL n. 34/2019 sono state introdotte alcune "semplificazioni" prevedendo contestualmente una modifica del regime sanzionatorio applicabile al fornitore dell'esportatore abituale.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 12-septies con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate

deve definire le modalità attuative delle suddette novità.

Recentemente il MEF nella Risposta all'Interrogazione parlamentare 26.2.2020, n. 5-03673 ha specificato che le nuove regole non necessitano di uno specifico Provvedimento attuativo e sono applicabili già dall'1.1.2020 in quanto il citato art. 12-septies non esplicita il contenuto specifico



"limitandosi a dire che con detto provvedimento sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".

In altre parole, come precisato dallo stesso MEF



"la norma non introduce la necessità di un controllo preventivo, nè sullo status di esportatore abituale da parte dell'emittente la lettera d'intento, nè tantomeno sulla verifica dell'entità del plafond disponibile, da parte dell'esportatore abituale".

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.2.2020:

- ha approvato il nuovo mod. DI e le relative istruzioni (in particolare è stato eliminato nel Frontespizio il riquadro riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento);
- ha disposto che il nuovo modello **va utilizzato a partire dal 2.3.2020**. Resta fermo che il precedente modello **può essere utilizzato fino al 27.4.2020** (60° giorno successivo alla pubblicazione del citato Provvedimento).

LE REGOLE APPLICABILI FINO AL 31.12.2019

A seguito delle novità introdotte dal DL n. 175/2014, Decreto c.d. "Semplificazioni":

- **l'esportatore abituale** è tenuto a:
 - trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
 - inviare al fornitore / Dogana la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- **il fornitore** può effettuare la cessione / prestazione senza applicazione dell'IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale.

Prima di effettuare la cessione / prestazione senza IVA, il fornitore è tenuto a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

Nella fattura devono essere riportati gli estremi (numero / anno) della dichiarazione d'intento ricevuta. Il fornitore deve riepilogare nel mod. IVA le dichiarazioni d'intento ricevute, compilando il quadro VI.

LE NUOVE REGOLE APPLICABILI DALL' 1.1.2020

Merita innanzitutto evidenziare che a decorrere dal 2020 **l'esportatore abituale è tenuto (soltanto) ad inviare la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.**

Si rammenta che, la dichiarazione d'intento va presentata dall'esportatore abituale **esclusivamente in via telematica** direttamente, tramite Entratel / Fisconline, o tramite un soggetto abilitato.



Con la modifica della lett. c) dell'art. 1, DL n. 746/83 da parte del citato art. 12-septies è previsto infine che la dichiarazione d'intento **può riguardare anche più operazioni.**

L'Agenzia rilascia apposita **ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione**, i cui estremi:

- vanno indicati dai fornitori nelle **fatture emesse**;

ovvero

- devono essere indicati dall'importatore nella **dichiarazione doganale**. Al fine di verificare tali informazioni l'Agenzia delle Entrate, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, l'**esportatore abituale è dispensato dalla consegna cartacea in Dogana** delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

Come disposto nel citato Provvedimento 27.2.2020 **a partire dal 2.3.2020** le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali sono **disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio "Cassetto fiscale"**.



Le suddette informazioni possono essere consultate **anche tramite un intermediario delegato** dai fornitori.

La soppressione dell'obbligo da parte dell'esportatore abituale di consegnare / spedire le dichiarazioni d'intento ai propri fornitori non appare una "semplificazione". Per ogni operazione il cedente / prestatore deve controllare il proprio Cassetto fiscale per verificare il ricevimento di una dichiarazione d'intento.

Si ritiene utile richiedere ai propri clienti una copia della dichiarazione d'intento che invieranno o hanno inviato all'Agenzia, al fine di provvedere al controllo dell'avvenuto invio (tale informazione potrebbe essere "anticipata" anche nell'ordine di acquisto).

Con l'abrogazione del comma 2 del citato art. 1 **non è più previsto** che la dichiarazione d'intento sia

- redatta in duplice esemplare;
- numerata progressivamente** dall'esportatore abituale e dal fornitore / prestatore;
- annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell'apposito registro.

Soggetto	Fino al 31.12.2019	Dall'1.1.2020
Esportatore abituale	<ul style="list-style-type: none"> predisporre le dichiarazioni d'intento (con numerazione progressiva) inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento; inviare ai fornitori / Dogana le dichiarazioni d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione delle stesse; annotare entro 15 giorni le dichiarazioni d'intento nell'apposito registro. 	<ul style="list-style-type: none"> predisporre le dichiarazioni d'intento; inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento.
Fornitore	<ul style="list-style-type: none"> riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale tramite il servizio online "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento" ovvero dal proprio Cassetto fiscale; indicare in fattura gli estremi delle dichiarazioni d'intento; numerare e annotare entro 15 giorni le dichiarazioni d'intento nell'apposito registro; riepilogare nel mod. IVA le dichiarazioni d'intento ricevute compilando il quadro VI. 	<ul style="list-style-type: none"> riscontrare dal proprio Cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale; indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione.

IL NUOVO MOD. DI

Come sopra accennato, il citato Provvedimento 27.2.2020 ha aggiornato il mod. DI **eliminando nel Frontespizio il riquadro riservato al numero progressivo** assegnato alla dichiarazione d'intento.



Mod. DI

DICHIARAZIONE D'INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO



Merita evidenziare che nelle istruzioni del nuovo mod. DI è precisato che nel Frontespizio, in presenza di un gruppo IVA va indicato nel campo "Partita IVA" il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo "Codice fiscale" il codice fiscale del Gruppo, o in alternativa, il codice fiscale del soggetto partecipante allo stesso Gruppo.

STRUTTURA DEL NUOVO MODELLO

La struttura del "nuovo" mod. DI non ha subito modifiche. Si rammenta che nella Sezione "Dichiarazione" l'esportatore abituale deve dichiarare:

- la tipologia di operazioni, "ACQUISTI" ovvero "IMPORTAZIONI", per la quale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA;
- l'anno nel quale detti acquisti / importazioni saranno effettuati;
- la tipologia del bene / servizio che intende acquistare / importare;
- il fatto che la dichiarazione d'intento sia riferita:
 - ad **una sola operazione**, indicando il relativo importo (in tal caso va compilato il campo 1);
 - ad **una / più operazioni**, fino all'importo indicato (in tal caso va compilato il campo 2).

La Sezione "**QUADRO A-PLAFOND**" è composto dalle seguenti Sottosezioni.

Tipo	
	Va barrata la natura del plafond utilizzato (fisso o mobile).
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	Vanno barrate le operazioni che concorrono alla formazione del plafond (esportazioni, cessioni intraUE, cessioni verso San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie). Nel caso in cui alla data di invio della dichiarazione d'intento il mod. IVA è stato già presentato va barrata la casella 1 "Dichiarazione annuale IVA presentata" e non è necessario indicare le operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond.
Impegno alla trasmissione telematica	Vanno indicati il codice fiscale dell'intermediario, la data dell'impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario

DECORRENZA UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO

Come sopra accennato il nuovo mod. DI è **utilizzabile dal 2.3.2020**. È tuttavia possibile utilizzare il "vecchio" mod. DI **fino al 27.4.2020**.

NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Il citato art. 12-septies modificando l'art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97 ha previsto che in caso di cessioni / prestazioni, di cui alla citata lett. c), effettuate **senza aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento**, è applicabile (al fornitore dell'esportatore abituale) la **sanzione dal 100% al 200% dell'imposta**.

